



PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA

Considerata l'esiguità della sanzione prevista dal regolamento in discussione nel caso il conducente titolare venga sostituito con un altro conducente in maniera irregolare o senza i necessari requisiti, anche diversi da quello espressamente previsto dall'art. 7, comma 1, lettera f);

Si propone di elevare la classe di gravità relativa alla suddetta eventualità dalla classe 2, la minima dopo il semplice richiamo, che prevede la sospensione dell'autorizzazione da 2 e 7 giorni, alla classe massima 4, che prevede la sospensione dell'autorizzazione da 30 e 90 giorni.

Si chiede quindi di modificare il comma 4 dell'articolo 27 del Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autovettura come segue:

4. Gravità di appartenenza dell'infrazione (classi di gravità):

– *CLASSE 2: da 1 a 7 giorni di sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi:*

- a) esposizione irregolare della targa di cui all'art. 19, punto 9;*
- b) per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo al quale siano stati riscontrati danni riparabili;*
- c) inottemperanza agli ordini ad alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza di cui all'art. 20, lettera d);*
- d) mancata predisposizione di servizio sostitutivo di cui all'art. 21, lettera e);*
- e) trasporto di persone, animali o cose non attinenti il servizio di cui all'art. art. 22, lettera b);*
- f) inosservanza del divieto di fumare di cui all'art. 22, lettera d);*
- g) inosservanza del divieto di consumazione di cibi e bevande di cui all'art. 22, lettera e).*

– *CLASSE 3: da 7 a 30 giorni di sospensione dell'autorizzazione nei seguenti  casi:*

- a) manomissione del contachilometri di cui all'art. 19, comma 8, lettera c);*
- b) inottemperanza a quanto disposto all'art. 19, comma 1;*
- c) inottemperanza a quanto disposto all'art. 20, lettera e);*
- d) interruzione di servizio di cui all'art. 22, lettera a);*
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata di cui all'art. 22, lettera c).*

– *CLASSE 4: da 30 a 90 giorni di sospensione nei seguenti casi:*

- a) inottemperanza del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore di cui all'art. 17, comma 2;*
- b) inottemperanza al divieto di ubicare la sede operativa del vettore al di fuori dal Comune di San Donato Milanese.*
- c) attivazione irregolare della sostituzione alla guida e/o della collaborazione familiare di cui all'art. 15;*
- d) guida con conducenti privi dei requisiti prescritti per l'esercizio*

Battocchio Andrea

Papetti Chiara

Sinatori Martina

(documento firmato con firme autografe, originale depositato agli atti)